LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1888

Metto a partito l'articolo 2, con l'annessa tabella.

Chi l'approva si alzi.

 $(\grave{E}\ approvato).$

" Art. 3. Le paghe e l'indennità d'arma degli ufficiali del Corpo reale equipaggi sono stabilite dall'annessa tabella B.

Si dà lettura della tabella B_1 che fa parte integrante di questo articolo:

Stipendio annuale per gli ufficiali del Corpo R. equipaggi.

GRADO	Stipendio	Indennità d'arma	Annotazioní
Capitano	3,200. »		Aumento sessen- nale sullo sti-
Tenente	2,200. »	300. »	pendio stabili- to dalla legge
Sottotenente	1,800. »	300. »	5 luglio 1882.

Pongo a partito l'articolo 3, con questa annessa tabella B.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

Fra breve si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge 28 giugno 1885 sulla riserva navale.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge 28 giugno 1885 sulla riserva navale.

Onorevole ministro della marineria, accetta la modificazione che la Commissione ha proposto al secondo capoverso dell'articolo unico?

Brin, ministro della marineria. L'accetto, purchè la nota apposta al capoverso secondo del disegno ministeriale formi parte integrante dell'articolo unico.

Palizzolo, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Palizzolo, relatore. È incorso un errore di stampa: la tipografia, invece di mettere l'aggiunta relativa ai capitani di lungo corso dopo la disposizione che riguarda i capitani di corvetta, l'ha messa sotto l'articolo, come una nota. Perciò prego l'onorevole presidente di leggere, subito dopo il secondo capoverso, la nota medesima che diventa, per conseguenza, il terzo capoverso.

Presidente. Sta bene.

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge modificato dalla Commissione;

- " Articolo unico. Al paragrafo a) dell'articolo 5 della legge che istituisce una riserva navale, in data 28 giugno 1885, n. 3198, (serie 3a) è sostituito il seguente:
- " Come capitani di corvetta i capitani superiori della marina mercantile che contino non meno di due anni di navigazione in comando di piroscafi impiegati in lontani traffici, ovvero tre anni di navigazione in comando di navi a vela destinate a viaggi di lungo corso;
- "I capitani di lungo corso che abbiano avuto per quattro anni il comando di piroscafi in navigazione transoceanica, saranno considerati come capitani superiori di marina mercantile, e quindi capaci di conseguire il grado di capitano di corvetta;
- " Come tenenti di vascello i capitani di lungo corso con sei anni di navigazione di cui due anni di comando di piroscafo, ovvero con sei anni di navigazione di cui tre anni di comando di navi a vela al lungo corso;
- "Come sottotenenti di vascello i capitani di lungo corso che abbiano almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili;
- " Come guardiamarina i capitani di lungo corso e di gran cabotaggio che abbiano soddisfatto all'obbligo militare colla ferma ordinaria o col volontariato di un anno, nonchè gl'individui che hanno compiuto un anno di volontariato e superato un esame speciale da stabilirsi con regolamento approvato da regio decreto.

La discussione è aperta su questo articolo unico.

Palizzolo, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Palizzolo, relatore. Una semplice domanda. Per non annoiare la Camera, e perchè suppongo che i miei colleghi le avranno lette, non ripeterò le raccomandazioni che sono fatte nella relazione; soltanto prego l'onorevole ministro di dirmi se sia disposto ad accettarle.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Brin, ministro della marineria. Le due raccomandazioni che fa l'onorevole relatore sono queste.

La prima, che quando si faranno le nuove convenzioni per servizi postali marittimi s'introduca l'obbligo pei concessionari che gli uffi-